

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20100134)

(5.3.4)

D.d.g. 15 dicembre 2009 - n. 14006**Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al d.d.g. 5796 dell'11 giugno 2009**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

• che con d.g.r. 5018 del 26 giugno 2007 sono state approvate le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», con inclusa la disciplina per certificare il fabbisogno energetico degli edifici;

• che tali disposizioni sono state aggiornate con d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007 e con d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008;

• che con decreto del Direttore Generale n. 5796 dell'11 giugno 2009 è stato approvato l'aggiornamento alla procedura di calcolo per valutare la prestazione energetica degli edifici;

• che con decreto del Dirigente di U.O. n. 7248 del 13 luglio 2009, successivamente rettificato con decreto 7538 del 22 luglio 2009, è stata approvata una circolare per fornire precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r. n. 8745 del 22 dicembre 2008;

Considerato che l'Organismo Regionale di Accreditamento, identificato nella società a partecipazione maggioritaria regionale Cestec spa, ritiene opportuno, anche in base ai quesiti pervenuti dai Certificatori e dalle Associazioni di categoria, introdurre ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica nonché apportare alcune modifiche al d.d.g. 5796 dell'11 giugno 2009;

Visto l'allegato documento e dato atto che le precisazioni e le modifiche in esso contenute non incidono su aspetti di regolazione e di indirizzo di competenza della Giunta regionale;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il documento «Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al d.d.g. 5796 dell'11 giugno 2009», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l'applicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al d.d.g. 5796 dell'11 giugno 2009

1. L'autodichiarazione prevista ai sensi del punto 9, all'Allegato A (articolo 3, comma 1), al decreto 26 giugno 2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», con cui il proprietario dichiara che l'edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l'attestato di certificazione energetica prevista da Regione Lombardia con d.g.r. n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni che non si sono dotate di proprie norme in materia, come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 192/2005, dall'art. 6 comma 1 del d.P.R. 59/2009 e dall'art. 3 del d.m. 26 giugno 2009; si precisa che il «graduale ravvicinamento» degli strumenti regionali alle linee guida nazionali, previsto dal comma 5 dello stesso art. 3, non riguarda disposizioni come quella sopra citata ma solo «gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica», come:

- i dati informativi contenuti nell'attestato;
- le norme tecniche di riferimento;
- le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

- i requisiti professionali e i criteri dei soggetti certificatori;
- la validità temporale massima dell'attestato;
- le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato.

2. Gli attestati di certificazione energetica hanno una validità temporale di dieci anni, ai sensi del punto 10.4 alla d.g.r. n. 8/8745/2008. Tale validità non viene meno a seguito dell'aggiornamento delle disposizioni regionali per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r. del 26 giugno 2007, n. 8/5018 e s.m.i.

3. Nel paragrafo E.2 di cui al decreto regionale n. 5796 dell'11 giugno 2009, si prevede l'obbligo del Soggetto certificatore di «verificare, attraverso uno o più sopralluoghi, la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione di cui sopra e lo stato di fatto dell'edificio». Con tale disposizione non si obbliga il Soggetto certificatore ad accedere a tutti i subalterni che compongono l'immobile, ma ad assumersi la responsabilità di assicurare la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale e lo stato di fatto dell'edificio oggetto di certificazione. Qualora il professionista dovesse trovarsi nell'impossibilità di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione, in assenza di elementi oggettivi lapalissianamente diversi rispetto a quelli rilevati e percepibili dall'esterno o dagli spazi comuni all'edificio, supportato dalla documentazione progettuale in suo possesso, potrà supporre che le caratteristiche al contorno dei subalterni ai quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità, che non consentano di trasferire anche alle unità immobiliari non accessibili le caratteristiche già rilevate, il Soggetto certificatore è tenuto ad assumere le prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi ai subalterni ai quali ha avuto accesso. Il Soggetto certificatore è comunque tenuto ad indicare, nell'apposito campo note presente nel software CENED*, i subalterni ai quali non ha avuto accesso, in modo da motivare anticipatamente le eventuali difformità che dovessero riscontrarsi in fase di controllo.

4. Alla definizione di «nuova costruzione» e alla definizione di «edificio esistente» di cui al paragrafo E. 4 del decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009, le parole «Delibera Giunta regionale 8/5018 del 20 luglio 2007» sono sostituite dalle parole «presente procedura di calcolo».

5. In relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l'attestato di certificazione secondo il modello di cui all'Allegato C della d.g.r. 8/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto n. 15833 del 13 dicembre 2007.

6. In relazione all'art. 17-ter della l.r. 24/2006, come modificata dalla l.r. 10/2009, si ritiene che il Proprietario sia esente da responsabilità qualora venga dimostrato che il Direttore dei lavori ha realizzato l'intervento in difformità da quanto indicato nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della l. 10/91, redatta come da allegato B della d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed allegata al progetto protocollato come definitivo, al fine di ottenere il titolo abilitativo.

7. Ai fini del calcolo del coefficiente di scambio termico per trasmissione di cui al paragrafo E.6.3.7.2 del decreto 5796 dell'11 giugno 2009 può essere utilizzato, anche per gli edifici di nuova costruzione, il fattore correttivo che viene applicato alle strutture, indicato nel decreto sopra richiamato, così da tener conto delle diverse condizioni di temperatura degli ambienti adiacenti.

8. Ai fini del calcolo della capacità termica per unità di superficie interna di cui ai paragrafi E.6.3.12.1 e E.6.3.12.2 del decreto 5796 dell'11 giugno 2009 può essere utilizzato, anche per gli edifici di nuova costruzione, il valore desunto dal prospetto XXIV di cui al decreto stesso.

9. Nell'attestato di certificazione energetica la dicitura «Classe energetica ETC» viene sostituita dalla dicitura «Prestazione raffrescamento ETC».

10. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 5.4 lettera a) delle Disposizioni allegata alla d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008, si precisa che i vetri con trasmittanza di energia solare diretta non superiore a 0,30 soddisfano tutti i requisiti di schermatura richiesti.

11. Le modifiche di cui al presente documento saranno rese operative a decorrere dal 15 gennaio 2010.